

PREZZI E CONDIZIONI CATALOGO SCUOLE

a.s. 2011-12

MOWGLI ESPLORA T.O.

Le quote sono riferite a studente e sono valide, dove non diversamente riportato, per gruppi di 50 alunni + 4 docenti gratuiti

Dove compreso il trasporto tutte le quote sono valide per partenze, dove previsto il pullman, nel raggio di 30 Km da Bergamo e Milano; dove previsto il treno dalla stazione FF.SS. di Milano Centrale e sono valide fino al 31 Maggio 2012.

Per partenze da località diverse e per numeri di studenti differenti viene fornito un preventivo personalizzato in brevissimo tempo su richiesta telefonica al n° 02-70634800/22, via fax al n° 02-70634822 o via mail all'indirizzo scuole@mowgli.it

Le quote in catalogo possono subire variazioni dipendentemente dal variare delle imposte e tasse o delle tariffe di aerei, treni e battelli.

La sistemazione alberghiera: a seconda dei programmi hotel 2/3 stelle con sistemazione studenti in camere multiple con servizi e insegnanti in doppie con servizi (singole con supplemento se disponibili) o rifugi alpini. Trattamento di pensione completa con cestini lunch (2/3 panini imbottiti, 1 bottiglietta d'acqua 0,5 l. e un frutto o merendina). E' consuetudine che gli alberghi richiedano un deposito cauzionale variabile tra € 10,00 / 20,00 a studente da consegnare all'arrivo e che verrà restituito alla partenza salvo eventuali danni.

RINUNCE escursioni giornaliere: nel caso di recesso fino a 30 giorni prima della data della partenza si richiede una penale di 100,00 € per gruppo. Nel caso di recesso tra 15 e 29 giorni prima della data della partenza si richiede una penale di 200,00 € per gruppo. Nel caso di recesso tra 14 e 7 giorni prima della data della partenza si richiede una penale pari al 70% della quota. Dopo tale termine è richiesta l'intera quota.

viaggi di più giorni: Per il gruppo in toto è possibile la rinuncia al viaggio con la perdita del solo acconto fino a 30 giorni prima della partenza, mentre nessun rimborso sarà previsto dopo tale termine. E' possibile la rinuncia al viaggio per uno o più partecipanti fino al giorno stesso della partenza, se non diversamente specificato nel contratto di viaggio, solo nel caso la loro assenza non comporti una diminuzione del numero minimo di partecipanti previsto dalla validità della quota. In caso contrario la quota verrà ricalcolata sul numero effettivo dei partecipanti e conguagliata al termine del viaggio. Condizioni particolari possono essere contemplate e specificate nel contratto di viaggio

AVVERTENZE

Per gruppi costituiti da un'unica classe consigliamo di orientare la scelta su attività per le quali è possibile organizzare il **trasporto con i mezzi pubblici**. Queste attività sul catalogo sono sempre segnalate.

I programmi possono subire variazioni dipendentemente dalle condizioni meteo, a discrezione della Guida per motivi di sicurezza e per cause non attribuibili all'organizzazione. In caso di cattivo tempo l'escursione non viene annullata.

" (...) l'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia o all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche (...) la scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata (...)" C.M. n°623 del 2/10/1996

SCHEDA TECNICA

Organizzazione tecnica: Mowgli Esplora di Mowgli Sas - Via Ingegnoli 13, 20131 Milano t 02-70634800
scuole@mowgli.it – www.mowgli-italia.org

Licenza Regione Lombardia nr.92334/04 del 28/7/05

Mowgli Esplora ha stipulato, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs 111/95, polizza per la Responsabilità Civile Professionale n. 4138634L con la Navale Assicurazioni SpA.

Il presente catalogo è stato redatto conformemente alle disposizioni della legge n. 39 del 03/05/1983 della Regione Lombardia. La validità del presente catalogo va dal 1/9/11 al 31/5/12.

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

- 1) PREMessa. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.** Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95). b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di 'pacchetto turistico' (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
- 2) FONTI LEGISLATIVE.** Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
- 3) PRENOTAZIONI.** La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo accluso al presente catalogo. L'accettazione della prenotazione si intende perfezionata nel momento in cui MOWGLI Esplora ne dà conferma scritta via fax al cliente.
- 4) PAGAMENTI. Viaggi di più giorni:** all'atto della prenotazione non viene richiesto acconto. Due mesi prima della partenza viene richiesto un anticipo del 50 %, mentre il saldo entro una settimana prima della partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte di Mowgli Esplora, la risoluzione di diritto.
Escursioni di un giorno: è richiesto il saldo il giorno dell'escursione.
- 5) PREZZO.** Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
- 6) RECESSO DEL CONSUMATORE.** Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente il 10%; modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta

dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitata una penale come specificato nel precedente paragrafo prezzi e condizioni del presente catalogo.

7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del precedente articolo 6). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 6), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato

9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

10) REGIME DI RESPONSABILITÀ. Mowgli Esplora in qualità di organizzatore dei propri pacchetti risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza

maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Mowgli Esplora in qualità di venditore di pacchetti di altri tour operator non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

11) LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.

12) OBBLIGO DI ASSISTENZA. L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 10 e 11), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

13) RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

14) FONDO DI GARANZIA. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).

Addendum condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10; art. 11; art. 15. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). ESCURSIONI IN LOCO: Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da Mowgli Esplora nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Mowgli Esplora né a titolo di organizzatore né di intermediazione di servizi.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98.

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.